

COMMERCIO

CATTOLICA&IMPRESA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione
MOD. CIMPR COMM 2 - ED. 01/04/2019**

**sono parte integrante del Set Informativo
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:**

- **DIP Danni MOD. CIMPR COMM DIP - ed. 01/10/2018**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. CIMPR COMM DIP AGG - ed. 30/06/2020**



DEFINIZIONI

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Abitazione

I locali di proprietà od in uso all'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante, purché ubicato nell'area di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato.

Addetti

I titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, i Prestatori di lavoro.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua, al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto ad eventi accidentali o in conseguenza di eventi naturali.

Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici

Apparecchiature elettriche, sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e relativi impianti elettrici ed elettronici, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario avvenute nei locali dell'attività assicurata, registratori di cassa, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, fax, fotocopiatrici, impianti citofonici, telefonici, il tutto anche ad impiego mobile nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata e dell'Abitazione, qualora richiamata nella scheda di polizza.

Arredamento domestico

L'arredamento dell'Abitazione, gli oggetti di vestiario e gli indumenti in genere, le pellicce, le provviste familiari, gli elettrodomestici, i Preziosi, i Valori nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'Abitazione.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Chiosco

Costruzione ad un solo piano fuori terra, costruita in materiali incombustibili solidamente fissata al suolo (compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento in cemento), destinata a bar, vendita di alimentari, frutta e verdura, giornali, riviste, libri, giocattoli, fiori, piante. **E' esclusa l'area.** Sono compresi, se ad uso esclusivo del Chiosco, gli impianti elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, le antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione.

Contenuto

Cose particolari, Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Oggetti pregiati, Preziosi, Valori, Arredamento domestico se richiamato nella scheda di polizza.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e paga il premio.

Cose particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per apparecchiature elettroniche, modelli, stampi.

Danno

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Relativamente alla sezione Furto e Rapina il danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza entro la somma assicurata o il limite di Indennizzo previsto, senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie.

Esercizio commerciale

Attività economica organizzata per:

- commercio al minuto e/o all'ingrosso;
- somministrazione al pubblico di cibi o bevande;

nonché i depositi commerciali. **Non si intendono comprese le attività che riguardano l'immagazzinamento conto terzi, le spedizioni conto terzi e la logistica in genere, salvo quelle che siano accessorie alle attività sopra indicate.**

Sono comprese tutte le attività normalmente attinenti e necessarie alla gestione dell'Esercizio commerciale indicato nella scheda di polizza.

Esplodenti

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
- comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili costituenti l'insieme dei locali adibiti all'esercizio della attività assicurata, inclusa l'Abitazione se richiamata nella scheda di Polizza e comprese le dipendenze separate, purchè ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dalle opere edili stesse. Sono, inoltre, compresi gli Impianti tecnici al servizio del Fabbricato, gli impianti idrici e igienico-sanitari, i fissi ed infissi, le opere di fondazione od interrato e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cancelli, tettoie, pensiline e tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni metalliche, muri di cinta, fognature ed eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. Sono compresi anche i Chioschi.

Fenomeno elettrico

- Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franchigia

La parte di Danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Impianti solari

Gli impianti che utilizzano l'energia solare per generare elettricità (fotovoltaici) o calore (solari termici). **Ai soli effetti degli eventi catastrofali tali impianti devono essere installati sul tetto di fabbricati.**

Impianti tecnici al servizio del Fabbricato

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; impianti di allarme e di rilevazione, antenne, impianti domotici, reti telematiche, Impianti solari di potenza massima pari a 70 kWp, altri impianti e installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, con esclusione degli impianti idrici, igienico sanitari e fognari.

Implosione

Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento

La somma che la Società è tenuta a corrispondere in caso di danno.

Inondazione ed alluvione

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la legge n°135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n°95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Ai sensi dell'Art. 13, comma 42, della legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

Lastre

I manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale od orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili, comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma **esclusi i telai e le cornici**, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono altresì comprese le insegne, purché stabilmente ancorate al fabbricato ove si trovano le cose assicurate. **Sono esclusi i lucernari.**

Macchinari, attrezzature e arredamento

Macchine, apparecchi ed impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento, attrezzi, utensili, ricambi, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, vasche; impianti di estinzione, rivestimenti, soffittature, soppalchi, opere in genere effettuate dal locatario sul Fabbricato in locazione, impianti e mezzi di sollevamento, peso e misura non compresi nella definizione di Impianti tecnici al servizio del Fabbricato, mezzi di trasporto non iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri; mobilio, arredi, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Esercizio commerciale, indumenti o quant'altro non rientri nelle definizioni di Merci, Fabbricati, Cose particolari, Oggetti pregiati, Preziosi o Valori, il tutto ovunque, secondo naturale destinazione, nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato.

Sono, inoltre, compresi, qualora non sia assicurato il Fabbricato, gli impianti idrici e igienico - sanitari e gli Impianti tecnici al servizio del fabbricato.

Materiali incombustibili

Sostanze e/o prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili

Sostanze e prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

Merci

I prodotti oggetto di commercializzazione e/o in deposito, i beni in lavorazione, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i lubrificanti, i combustibili, i Materiali infiammabili, le Merci speciali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato, anche su mezzi di trasporto. **Sono esclusi gli esplosivi.**

Relativamente alle attività che hanno per oggetto i veicoli a motore si intendono compresi nella definizione di merci i veicoli iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, anche non di proprietà dell'Assicurato, ma a lui in consegna o custodia.

Merci speciali

Celluloide grezza ed oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma schiuma e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili non racchiusi nelle confezioni delle Merci. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le Merci speciali entrate a fare parte dei prodotti.

Oggetti pregiati

Quadri d'autore, gli affreschi, i tappeti, gli arazzi, le statue, i mobili di antiquariato.

Partita

Insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Sono esclusi i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori d'opera e di servizi (Art. 2222 del Codice Civile).

Prestatori d'opera e di servizi

I prestatori d'opera e di servizi previsti all'Art. 2222 del Codice Civile nonché tutte le persone fisiche non rientranti tra gli Addetti, di cui l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata in base a regolare contratto scritto.

Preziosi

Oggetti d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare.

Scoperto

La percentuale di Danno che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice.

Temporary shop

Negozi con destinazione temporanea e provvisoria adibiti alla vendita a rotazione di Merci varie.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, buoni pasto e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure direttamente alla Società.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempre che siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'Art. 1901 del Codice Civile.

Art.2 Durata e proroga del contratto

In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art.1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della:

- scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
- scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

Art.3 Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art.5 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni del contratto devono essere provate per iscritto.

Art.7 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, **il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Art. 1910 e 1913 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto. Qualora la somma degli indennizzi superi l'ammontare del Danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto.

Art.8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..

In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 12 Ispezione alle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni ed informazioni richieste.

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. Inc.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza:

1. Incendio ed altri danni ai beni

i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito della ubicazione indicata in Polizza, salvo quanto indicato al punto 3 "Macchinari e Merci presso Terzi" del presente articolo, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- implosione, esplosione, scoppio **non causati da ordigni esplosivi**, salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché provocati dagli eventi previsti ai precedenti punti che abbiano colpito le cose assicurate o beni posti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate;**
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte dei beni assicurati **purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie;**
- onda sonora determinata da aeromobili, velivoli spaziali, cose da questi trasportate;
- urto di veicoli in transito sulla pubblica via o ad essa equiparata, non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;
- caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, **esclusi i danneggiamenti agli impianti;**

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e da terzi e quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.

2. Guasti meccanici ed elettrici

i danni materiali e diretti causati da guasti meccanici ed elettrici compreso il Fenomeno elettrico agli Impianti tecnici al servizio del fabbricato e alle Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, **ferma l'esclusione dei danni:**

- a. **per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, fornitore o locatore degli impianti e delle apparecchiature assicurate;**
- b. **relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;**
- c. **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;**
- d. **di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**
- e. **causati da difetti di cui il contraente o l'assicurato o il preposto all'esercizio erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;**
- f. **dovuti a funzionamento improprio delle cose assicurate, ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o mancanza od insufficienza di condizionamento;**
- g. **di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- h. **a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari; a lampade o altre fonti di luce, tubi e valvole elettroniche, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;**
- i. **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;**
- j. **a nastri o dischi magnetici, schede perforate e altri supporti di dati.**

3. Macchinari e Merci presso Terzi

i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di Polizza, subiti da Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci assicurati che possono trovarsi anche presso terzi in locali posti in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in Polizza, **ma comunque entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano od al di fuori di tali confini ma nell'ambito della U.E., come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato.**

Sono esclusi, ancorché sia richiamata la relativa garanzia aggiuntiva, i danni di sovraccarico da neve e, ancorché sia operante la Sezione Eventi Catastrofici, quelli verificatisi in occasione di terremoto, allagamento, inondazione ed alluvione. La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. Sin.8 "Limite dell'indennizzo".

4. Cose particolari

il costo di riparazione o di rimpiazzo delle Cose particolari **ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo è limitato ai soli costi sostenuti entro dodici mesi dalla data del sinistro.**

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. Sin.8 "Limite dell'indennizzo".

5. Spese di demolizione e sgombero

le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro, **esclusi, comunque, quelli radioattivi** disciplinati dal D.P.R. n°230/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. Sin.8 "Limite dell'indennizzo".

6. Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento di Merci e Macchinari, attrezzature, arredamento

le spese per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, Merci e Macchinari, attrezzature, arredamento assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati in caso di Sinistro, qualora la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione di Fabbricati e di Macchinari, attrezzature, arredamento danneggiati.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. Sin.8 "Limite dell'indennizzo".

7. Onorari progettisti e consulenti

le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per gli onorari di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate in caso di Sinistro.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. Sin.8 "Limite dell'indennizzo".

8. Onorari periti

le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in caso di Sinistro, conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. Sin.8 "Limite dell'indennizzo".

9. Oneri di urbanizzazione

gli oneri sostenuti dall'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.**

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. Sin.8 "Limite dell'indennizzo".

dell'indennizzo".

10. Danni alle Merci in distributori automatici od in vetrinette

I danni materiali e diretti, indennizzabili ai sensi di Polizza, subiti dalla Merce assicurata che può trovarsi anche in distributori automatici od in vetrinette d'esposizione, anche esterni, nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato o nelle immediate vicinanze.

11. Valori custoditi in cassette e/o registratori di cassa

i danni materiali e diretti, indennizzabili ai sensi di Polizza, a Valori custoditi in cassette e/registratori di cassa, chiusi a chiave od a Valori e Preziosi posti in mezzi di custodia.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. Sin.8 "Limite dell'indennizzo".

Art. Inc.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a. verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b. causati da:

1. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo, sabotaggio;
2. maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
3. allagamenti;
4. terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
5. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
6. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
7. inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
8. perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

c. di smarrimento o di Furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;

d. di fenomeno elettrico, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione. La presente esclusione non vale per la garanzia di cui all'Art. Inc.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 2 "Guasti meccanici ed elettrici";

e. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. Inc.3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a. Oggetti pregiati di valore singolo superiore a 10.000,00 euro, raccolte e collezioni di valore complessivo superiore a 10.000,00 euro;
- b. Fabbricati e Macchinari in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita Assicurazione;
- c. Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica Polizza;
- d. aeromobili e natanti, veicoli a motore iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di Merci;
- e. terreno, boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali in genere;
- f. animali in genere, salvo quelli che costituiscono Merci dell'attività assicurata;
- g. il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, sterro e riempimento di terreno;
- h. impianti solari già assicurati con Polizza specifica;
- i. Valori e Preziosi, salvo quanto indicato all'Art. Inc. 1 punto 11.

Art. Inc.4 Caratteristiche costruttive dei Fabbricati

L'Assicurazione è prestata alla condizione che i Fabbricati siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e

copertura in Materiali incombustibili.

Art. Inc.5 Tolleranze

I. Attività esercitata

Sono tollerate ed assicurate:

- le operazioni di confezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, officina meccanica, purché complementari e accessorie all'attività;
- le attività secondarie, anche diverse da quella assicurata ed anche di categoria di rischio più grave, la cui **superficie coperta non superi il 20% della superficie totale** dei Fabbricati, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di Polizza.

II. Contenuto

Sono tollerate ed assicurate:

- le Merci che siano in eccedenza, **nel limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto**, e che si trovino in deposito nei locali assicurati per la vendita **nel periodo natalizio**, convenzionalmente stabilito ai fini della presente garanzia, dal 30/10 al 10/01 dell'anno successivo;
- le Merci che si trovino temporaneamente nei locali di Abitazione dell'Assicurato, **nel limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto**;
- le Merci diverse da quelle assicurate anche di rischio più grave, **nel limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto**.

III. Caratteristiche costruttive dei Fabbricati

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerate:

- le caratteristiche delle strutture portanti del tetto e dei solai, **salvo sia stata richiamata la Condizione Speciale 1. "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati"**;
- i soppalchi, le porzioni di Fabbricato la cui **area coperta non supera il 20%** dell'area coperta del Fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro **superficie complessiva non supera il 20%** della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, **salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili**;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, **purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili**.

IV. Materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di Esplosivi, Materiali infiammabili, con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, e di Merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza.

È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di:

- 1 kg di Esplosivi;
- 250 kg. di Materiali infiammabili;
- 250 kg. di Merci speciali.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi di Materiali infiammabili quelli ad uso riscaldamento posti in serbatoi interrati ed i carburanti all'interno dei serbatoi degli autoveicoli.

Art. Inc.6 Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie

L'Assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo e le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di Polizza.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Le Garanzie Aggiuntive si intendono operanti soltanto se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato pagato il relativo premio.

La garanzia è prestata tenendo conto dei limiti di indennizzo e con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie richiamati all'Art. Inc.6 "Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie" e indicati nella scheda di Polizza

A. Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, cicloni, trombe d'aria, tempeste, vento e cose da essi trasportate od abbattute, grandine, pioggia, neve. La garanzia comprende anche i danni ai beni assicurati da bagnamento dovuti ad acqua penetrata all'interno dei fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Sono esclusi i danni subiti da:

- a. Macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
- b. serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, Impianti solari, lastre in fibrocemento od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, il tutto ai soli effetti della grandine, salvo quanto disposto dalla Garanzia Aggiuntiva B "Grandine su fragili", qualora operante;
- c. tensostrutture, tendostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica;
- d. Fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se temporaneamente per qualsiasi motivo, salvo i Fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, e quanto in essi contenuto;
- e. tettoie salvo quelle con strutture portanti incombustibili e che siano saldamente ancorate al terreno e siano utilizzate come raccordo tra i Fabbricati dell'attività, e quanto in essi contenuto;
- f. merci all'aperto anche se caricate su automezzi e/o containers;
- g. manto stradale, pavimentazioni in genere, posti all'aperto nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato.

Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

- h. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- i. mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- j. formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- k. gelo e sovraccarico neve;
- l. valanghe, slavine, cadute di sassi;
- m. cedimento, smottamento o franamento del terreno.

B. Grandine su "fragili"

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da grandine a:

- serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, Impianti solari;
- lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali;
- manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

C. Sovraccarico di neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime **solo se i Fabbricati, i serbatoi o i sili sono conformi alle norme di legge e ad eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione o del più recente rifacimento.**

Sono peraltro esclusi i danni:

- a. ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- b. a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- c. causati da valanghe e slavine;
- d. causati dallo scivolamento delle tegole;
- e. subiti da tettoie, grondaie, pluviali e lucernari, salvo che siano state originati dal crollo delle strutture portanti del tetto.

D. Gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dal gelo alle cose assicurate avvenuti a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati, **escluse le grondaie e i pluviali, salvo quelli avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione della attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica e termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività.**

E. Atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'Art. Inc.2 "Esclusioni" lettera a. punto 1 e lettera b. punto 1, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di sabotaggio e di terrorismo.

La Società risponde anche dei danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate **con la precisazione che, qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 5 giorni consecutivi, l'Assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio purchè non causati da ordigni esplosivi.**

La Società non risponde dei danni:

- a. di Furto e Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b. di Fenomeno elettrico ad Apparecchiature ed impianti elettrici od elettronici;
- c. causati da interruzione di processi di lavoro, mancata od anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti od omissioni di controlli o manovre;
- d. di imbrattamento dei muri esterni dei Fabbricati indicati nella scheda di Polizza;
- e. verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- f. di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- g. di inquinamento e/o di contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- h. derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni in genere.

F. Allagamento da rottura accidentale di impianti

A parziale deroga dell'Art. Inc.2 "Esclusioni" lettera b. punto 3, la Società indennizza i danni materiali e diretti di allagamento e/o spargimento d'acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di condutture, impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione.

Sono comprese:

- a. le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura accidentale; nonché i danni causati da:
- b. traboccamento, intasamento di elementi atti alla raccolta, all'incanalamento e smaltimento dell'acqua piovana;
- c. allagamento o bagnatura dovuto a rigurgito di fognature;
- d. occlusione di condutture.

Sono, comunque, esclusi i danni:

- a. subiti dalle Merci assicurate la cui base è posta a meno di 10 cm dal pavimento, ad eccezione di quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere poste su pallets, scaffalature, ripiani;
- b. causati dal gelo.

G. Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. **La Società non indennizza i danni:**

- a. causati da rottura di contenitori di capacità inferiore a 50 litri e delle relative valvole od organi di intercettazione;
- b. di stillicidio dovuti a corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;
- c. verificatisi in occasione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, montaggio o smontaggio, prova o collaudo;
- d. derivanti da imperizia e/o negligenza, errata chiusura od apertura di valvole e/o di rubinetti;
- e. causati ad altri enti da dispersione di liquidi.

Inoltre la Società non risponde delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

H. Rottura di lastre

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre a seguito di rottura per fatto accidentale o per atto di terzi con altre nuove ed equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione ed installazione, **con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

Sono compresi i danni:

- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo, sabotaggio;
- causati da eventi atmosferici.

Sono, inoltre, compresi anche i danni materiali e diretti al Contenuto provocati dalla rottura delle lastre **fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per i danni previsti al precedente punto.**

Sono esclusi i danni derivanti da:

- a. vizio di costruzione;
- b. difettosa installazione;
- c. mancanza di manutenzione;
- d. operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- e. crollo dei Fabbricati o distacco di parti di essi, cedimento del terreno, assestamento dei Fabbricati.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di Polizza.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

I. Merci in refrigerazione

A parziale deroga dell'Art. Inc.2 "Esclusioni" lettera e. la Società risponde dei danni alle Merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente Polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei relativi dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata od anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle Merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da Merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

L. Ricette mediche

La Società indennizza i danni derivanti dagli eventi garantiti nella presente sezione alle ricette mediche poste nei locali della farmacia assicurata. L'indennizzo verrà effettuato deducendo dal prezzo del medicinale indicato nella fustella l'importo del ticket incassato. In caso di distruzione delle fustelle si assumerà come somma assicurata al momento del sinistro quella ricavabile dalla media dei tre mesi precedenti il sinistro stesso.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

M. Indennizzo per interruzione dell'attività

A parziale deroga dell'Art. Inc.2 "Esclusioni" lettera b. punto 8, la Società indennizza entro la somma giornaliera indicata nella scheda di Polizza nel caso di interruzione parziale o totale dell'attività assicurata causata da eventi garantiti, **purché la sospensione dell'attività stessa si sia protratta per oltre tre giorni, per un periodo massimo complessivo di 90 giorni consecutivi dalla data di accadimento del sinistro:**

- le spese fisse e necessarie sostenute dal Contraente e/o Assicurato per il periodo dell'interruzione;
- le spese sostenute e documentate dal Contraente e/o Assicurato per eliminare o limitare la riduzione del fatturato e per accelerare la ripresa dell'attività.

L'indennizzo non viene riconosciuto:

- per i primi tre giorni consecutivi dell'interruzione di attività;
- in caso di scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- per distruzione di Valori.

La garanzia vale anche a seguito di danni causati da terremoto, allagamento, inondazioni, alluvioni, qualora siano state rese operanti tali garanzie

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

N. Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino a concorrenza del 10% del massimale assicurato.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Prestatori di lavoro ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale Rappresentante il socio a responsabilità illimitata, gli Amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a.;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli Amministratori, i legali Rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a..

L'Assicurato deve subito informare la Società di procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

O. Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art. Sin.7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".**

P. Perdita pigioni

Se un Fabbricato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. **Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno.**

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato proprietario e per la pigione quella presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Q. Commercio ambulante

La Società indennizza i danni cagionati al Contenuto derivanti dagli eventi garantiti nella presente sezione, utilizzato durante lo svolgimento dell'attività di commercio ambulante.

Le garanzie prestate sulle cose assicurate si intendono operanti:

- durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
- nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante;

c. all'interno dei locali costituenti relativo deposito nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.
Si conviene che la Garanzia Aggiuntiva A "Eventi atmosferici", qualora sia operante, vale esclusivamente nei casi previsti alle lettere a. e b. succitati per le attrezzature, le merci nonché per i tendoni e/o strutture di copertura che siano incorporati nell'automezzo destinato all'attività, anche quando nel luogo di vendita siano aperti.

PARTITE AGGIUNTIVE

Le Partite Aggiuntive si intendono operanti, nel limite delle rispettive somme assicurate, soltanto se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato pagato il relativo premio.

A. Somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo per Macchinari, attrezzature ed arredamento e Merci in ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza

La garanzia prevista all'Art. Inc.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 3 "Macchinari e Merci presso Terzi" per Macchinari, attrezzature ed arredamento e Merci, posti in ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza anche nell'ambito della U.E, si intende prestata nel limite della somma assicurata ed in eccedenza al limite di indennizzo previsto nella Scheda di Polizza per l'Art. Inc.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 3 "Macchinari e Merci presso Terzi", fermi i sottolimiti previsti.

B. Somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento, risanamento e trattamento dei residui del sinistro, salvo i residui radioattivi

La garanzia prevista all'Art. Inc.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 5 "Spese di demolizione e sgombero" per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento, risanamento e trattamento dei residui del sinistro, salvo i residui radioattivi si intende prestata nel limite della somma assicurata ed in eccedenza al limite di indennizzo previsto nella scheda di Polizza per l'Art. Inc.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 5 "Spese di demolizione e sgombero", fermi i sottolimiti previsti.

CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali, se richiamate nella scheda di Polizza, consentono la riduzione del Premio

1. Caratteristiche costruttive dei Fabbricati

A modifica di quanto indicato all'Art. Inc.4 "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati" si prende atto che i Fabbricati dell'attività assicurata sono costruiti con strutture portanti, sia verticali che del tetto e solai, ove esistono, in cemento armato e laterizi e che le pareti esterne e la copertura sono in materiali incombustibili.

2. Elevazione delle franchigie (al doppio)

Si conviene che le franchigie ed i minimi di scoperto previsti dall'Art. Inc.6 "Limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie" si intendono raddoppiati, fermi restando la percentuale degli scoperti ed i relativi massimi.

3. Elevazione delle franchigie (al triplo)

Si conviene che le franchigie ed i minimi di scoperto previsti dall'Art. Inc.6 "Limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie" si intendono triplicati, fermi restando la percentuale degli scoperti ed i relativi massimi.

4. Franchigia speciale

Si conviene che in caso di Sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato **previa la detrazione di un importo pari a 5.000,00 euro, fermi gli scoperti già previsti all'Art. Inc. 6 "Limiti di Indennizzo, scoperti e franchigie". In caso di concomitanza della suddetta Franchigia con gli scoperti già previsti all'Art. Inc. 6 "Limiti di Indennizzo, scoperti e franchigie" verrà applicata come unica detrazione quella più elevata.**

La presente disposizione non si applica alle garanzie di cui agli Artt. Inc.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 5 "Spese di demolizione e sgombero", punto 6 "Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento di Merci e Macchinari, attrezzature, arredamento", punto 7 "Onorari progettisti e consulenti", punto 8 "Onorari periti", punto 9 "Oneri di urbanizzazione" ed alle Garanzie Aggiuntive N. "Ricorso terzi " e P. "Perdita pigioni ".

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI

Art. Cat.1 Allagamento

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in Polizza, a seguito di:

- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- **fuoriuscita d'acqua non dovuta a:**
 - rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione;
 - traboccamento, intasamento di elementi atti a raccolta, incanalamento e smaltimento dell'acqua piovana;
 - rigurgito fognature;
 - occlusione di condutture.

Sono comunque esclusi i danni:

- a Merci assicurate la cui base è posta a meno di 10 cm dal pavimento;
- a cose mobili all'aperto;
- a cose poste in locali interrati o seminterrati;
- verificatisi in occasione di inondazioni ed alluvioni.

Art. Cat.2 Inondazione, Alluvione

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" lettera b. punto 4), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o meno.

Sono comunque esclusi i danni:

- a cose mobili all'aperto;
 - a cose poste in locali interrati o seminterrati,
- causati da:

- mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Art. Cat.3 Terremoto

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" lettera b.punto 4), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni ad un unico sinistro.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti a:

- eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- furto, smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

N.B. Per quanto non espressamente regolato nella presente sezione Eventi Catastrofali valgono le norme della sezione "Incendio ed altri danni materiali e diretti".

SEZIONE FURTO E RAPINA

Definizioni valide per la Sezione Furto e Rapina (ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Caratteristiche costruttive dei Fabbricati

I locali, anche tra loro non comunicanti ma nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato, adibiti all'attività indicata in Polizza e contenenti i beni assicurati, devono avere pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali e devono far parte di un fabbricato avente linea di gronda del tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore purché il tetto sia costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Mezzi di chiusura dei locali

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, deve essere difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Mezzi di custodia

Cassaforte od armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusa. Qualora i mezzi di custodia siano di peso inferiore a 200 Kg, devono essere ancorati alle pareti od al pavimento.

Rapina

La sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta nei locali dell'attività assicurata ove è posto il Contenuto anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

Scippo

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Vetri stratificati di sicurezza

Superfici costituite da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI 9187.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. Fur.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, **senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile**, i danni di Furto e Rapina del Contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, che si trova nell'ambito dei Fabbricati adibiti all'attività assicurata e dell'Abitazione se richiamata nella scheda di polizza.

Relativamente al Furto l'Assicurazione opera a condizione che il Fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le cose assicurate ed i locali stessi rispondano alle Caratteristiche costruttive definite in Polizza e che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a. violandone i Mezzi di chiusura mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; **per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;**
- b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c. praticando brecce od aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- d. rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La Società corrisponderà, comunque, l'indennizzo anche in presenza di aperture con Mezzi di chiusura difformi da quelli indicati in Polizza purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Sono parificati ai danni di Furto/Rapina i danni cagionati al Contenuto per commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterlo. Inoltre la Società indennizza i danni cagionati al Contenuto a seguito di atti vandalici commessi nel tentativo di Furto o Rapina tentati o consumati.

Relativamente ai Valori e ai Preziosi la garanzia Furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in mezzi di custodia, mentre per i Valori anche se riposti in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave. E' condizione essenziale per l'indennizzabilità del danno che l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali nei modi sopraindicati, abbia violato i mezzi di custodia mediante scasso od uso fraudolento di chiavi.

Qualora l'autore del Furto, commesso nei modi sopra indicati, sia un Prestatore di lavoro, la garanzia deve intendersi operante, **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**

- **l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- **il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie le sue mansioni lavorative all'interno dei locali stessi.**

Sono compresi:

1. il Furto commesso senza l'introduzione dell'autore nei locali contenenti il Contenuto assicurato:
 - attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate **purché con rottura dei vetri retrostanti;**
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le 8 e le 24 quando le porte vetrate, **purché chiuse e le vetrine fisse, sono protette dal solo vetro, con esclusione di Valori, Preziosi, Oggetti pregiati, qualora non costituiscano Merci dell'attività assicurata;**
 - durante l'orario di apertura al pubblico nel caso di rottura di vetrine anche se protette da solo vetro fisso, **con esclusione di Valori, Preziosi, Oggetti pregiati, qualora non costituiscano Merci dell'attività assicurata;**
2. i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumato o tentato alle parti di Fabbricato costituenti i locali dove è posto il Contenuto ed agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni;
3. il Furto e la Rapina del Contenuto, **escluso Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati**, posto in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati nelle dipendenze separate;
4. il Furto e la Rapina del Contenuto, **escluso Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati**, temporaneamente posto in locali di mostre, esposizioni, fiere ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, **purché avvenuti nei modi previsti dalle precedenti lettere a., b., c., d.;**
5. il Furto e la Rapina di Merci in eccedenza nel limite **del 10% della somma assicurata per il Contenuto**, che si trovino in deposito nei locali assicurati per la vendita nel **periodo natalizio**, convenzionalmente stabilito, ai fini della presente garanzia, dal 30/10 al 10/01 dell'anno successivo;
6. il Furto e la Rapina di Merci che si trovino temporaneamente presso l'abitazione dell'Assicurato **nel limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto;**
7. il Furto e la Rapina di Valori attinenti l'attività assicurata commessi sulla persona del Contraente e/o dell'Assicurato, sui suoi famigliari, sui Prestatori di lavoro, quando dette persone detengano i Valori durante il trasporto al domicilio del Contraente o dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

L'Assicurazione è prestata anche per:

- il Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il Furto con destrezza, ossia compiuto con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia addosso o a portata di mano i valori stessi;

- il Furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
 - il Furto e la Rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto;
8. le spese di rifacimento delle Cose particolari per il solo costo di riparazione o di rimpiazzo ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose stesse, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**
L'indennizzo è limitato ai soli costi sostenuti entro dodici mesi dalla data del sinistro. Relativamente ai supporti dati l'indennizzo è limitato al solo danno materiale e diretto subito dal supporto dati, con l'esclusione di tutti i costi di ricostruzione dei dati e dei programmi in esso contenuti;
9. le spese, gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Relativamente alle attività che abbiano per oggetto i veicoli a motore, come indicati nella definizione di Merci, si conviene quanto segue:

- **è escluso il Furto di qualunque oggetto lasciato all'interno dei veicoli;**
- il Furto dei componenti e delle parti accessorie installate sui veicoli, compresi gli apparecchi audiovisivi, **è assicurato entro il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000,00 euro.**

Art. Fur.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c. agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d. commessi od agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c. od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c. da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a Preziosi e Valori (non costituenti merce oggetto di vendita), l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- h. al Contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate ed in ogni caso durante l'esercizio del commercio ambulante;
- i. derivanti da attività criminali perpetrate per ottenere il pagamento periodico di somme di denaro o beni materiali in cambio di protezione o riconducibili al reato di usura.

Art. Fur.3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- raccolte e collezioni;
- Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica Polizza;
- natanti, veicoli a motore iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di Merci;
- beni in leasing in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita Assicurazione.

Art. Fur.4 Merci di categorie diverse da quelle assicurate

Relativamente alle sole Merci sono ammesse ed assicurate anche Merci attinenti attività diversa da quella dichiarata in Polizza ma **per non oltre un decimo della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000,00 euro**, salvo quanto già previsto al precedente Art. Fur.1 "Oggetto dell'assicurazione" relativamente alle attività che hanno per oggetto veicoli a motore.

Art. Fur.5 Veicoli in uso al Contraente o all'Assicurato ricoverati nei locali o nell'area

L'Assicurazione opera anche se il Furto o la Rapina vengono commessi utilizzando per l'asportazione del Contenuto assicurato veicoli, di proprietà e/o in uso al Contraente o all'Assicurato, che si trovano nei locali indicati in Polizza o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata.

Art. Fur.6 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei Fabbricati non conformi

L'Assicurazione opera anche se l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avviene violando parti del Fabbricato con caratteristiche costruttive non conformi alla definizione od attraverso una apertura protetta da Mezzi di chiusura non conformi alla definizione.

Sono, comunque, esclusi i danni da Furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.

Art. Fur.7 Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

L'Assicurazione è prestata nei limiti di indennizzo e con le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di Polizza con l'avvertenza che, qualora operino due o più detrazioni percentuali, le stesse si intendono unificate al massimo al 30%, ferma la franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Le Garanzie Aggiuntive si intendono operanti soltanto se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato pagato il relativo premio.

La garanzia è prestata tenendo conto di limiti di indennizzo, scoperti e franchigie richiamati all'Art. Fur.7 "Limiti di indennizzo, franchigia, scoperti" ed indicati nella scheda di Polizza.

A. Valore a nuovo

In relazione ai danni a Macchinari, attrezzature, arredamento la garanzia viene prestata a Valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

A parziale deroga dell'Art. Sin.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", l'ammontare del danno è determinato prima allo stato d'uso. Si calcola quindi il supplemento di indennità, dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo e quello determinato allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Agli effetti dell'indennizzo si conviene che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun Macchinario, attrezzatura, arredamento, un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al punto I. dell'Art Sin.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

B. Enti all'aperto

L'Assicurazione è estesa al Furto del Contenuto, **ad esclusione di Valori e Preziosi ed Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile**, posto all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in Polizza **a condizione che il Furto sia avvenuto violando il perimetro aziendale nei modi previsti all'Art. Fur.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera a..**

Inoltre il perimetro dell'ubicazione deve essere protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiuse da serrature od altri idonei sistemi di chiusura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

Relativamente ai veicoli a motore posti all'aperto e garantiti in Polizza relativamente ad attività che abbiano per oggetto i veicoli a motore stessi, la garanzia opera nel caso in cui gli stessi siano chiusi a chiave e le chiavi siano riposte all'interno dei locali. Si intende escluso il Furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli, mentre è compreso il Furto dei componenti e delle parti accessorie dei veicoli purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.

Sono equiparati al Furto ed alla Rapina i danni causati ai veicoli a motore durante il tentativo o l'esecuzione di tali reati.

C. Prezzo di vendita delle merci

La Società, a parziale deroga del punto II. dell'Art. Sin.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", in caso di sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalla presente sezione di Polizza, che abbia colpito Merci (**escluse quelle di terzi**) presenti nell'ubicazione indicata nella scheda di Polizza, vendute o commissionate in attesa di consegna, **indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.**

La presente garanzia è operante a condizione che:

- **le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;**
- **la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.**

D. Ricette mediche

La Società indennizza i danni derivanti dagli eventi garantiti nella presente sezione alle ricette mediche poste nei locali della farmacia assicurata. L'indennizzo verrà effettuato deducendo dal prezzo del medicinale indicato nella fustella l'importo del ticket incassato. In caso di sottrazione delle fustelle si assumerà come somma assicurata al momento del sinistro quella ricavabile dalla media dei tre mesi precedenti il sinistro stesso.

E. Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo dei valori nei mezzi di custodia

La garanzia prevista all' Art. Fur.1 "Oggetto dell'assicurazione" per i valori nei mezzi di custodia si intende prestata per la somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo previsto nella scheda di Polizza.

F. Somma assicurata in eccedenza al limite d'indennizzo per Furto e Rapina di valori trasportati

La garanzia prevista all'Art. Fur.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 7 si intende prestata per la somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo previsto nella scheda di Polizza.

G. Commercio ambulante

La Società indennizza i danni di Furto delle Merci e dei Macchinari a bordo dell'automezzo con il quale viene svolta dall'Assicurato l'attività di commercio ambulante **purché lo stesso sia chiuso a chiave e sempreché il fatto venga perpetrato mediante effrazione dell'automezzo:**

- in eventuali soste durante il trasporto dal deposito indicato nella scheda di Polizza verso il luogo di vendita e viceversa;
- nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante;
- all'interno dei locali costituenti il deposito nell'ubicazione indicata nella scheda di Polizza.

Fuori dai locali costituenti il deposito la garanzia Furto delle Merci e Macchinario a bordo del mezzo è operante esclusivamente tra le ore 5,00 e le ore 21,00.

E' inoltre garantita la Rapina di Valori sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 1.500,00 euro.

CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali, qualora richiamate nella scheda di Polizza, consentono la riduzione del Premio

1. Impianto di allarme antifurto

L'Assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato. Tale impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone.

Qualora l'impianto di allarme non risponda alle caratteristiche sopra indicate o qualora risulti che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era funzionante o non era stato attivato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno liquidabile. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in Polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.

2. Franchigia

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% della somma assicurata col minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 5.000,00 euro, fermi gli scoperti già previsti all'Art. Fur.7 "Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti". In caso di concomitanza della presente franchigia con gli scoperti già previsti all'Art. Fur.7 "Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti" verrà applicata come unica detrazione quella più elevata.

3. Esercizio commerciale posto in centro commerciale

Si dichiara che l'esercizio commerciale assicurato si trova all'interno di un centro commerciale e che sia l'Esercizio commerciale che il centro commerciale sono dotati di Caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura corrispondenti alle Definizioni.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Definizioni valide per la Sezione Responsabilità Civile (ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Massimale

Il limite di risarcimento che la Società può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a persone e/o cose.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. RC.1 Oggetto dell'assicurazione

A. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività descritta nella scheda di Polizza e di attività complementari ed accessorie alla stessa purché svolte dagli Addetti.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B. Responsabilità civile verso Addetti (R.C.O.)

La Società, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'Assicurazione I.N.A.I.L. e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.L. n° 276 del 10 Settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e dell'Art. 13 del D. L. n° 38 del 23 febbraio 2000 per gli infortuni escluse le malattie professionali, sofferti dagli Addetti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione, nonché per il rischio in itinere;
- b. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e del D.L. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai lavoratori di cui alla precedente lettera a. **per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

L'Assicurazione di responsabilità civile dell'Assicurato verso i Prestatori di lavoro soggetti all'Assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata Assicurazione presso l'I.N.A.I.L. dei soggetti sopra indicati **quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.**

Inoltre la Società, nei limiti del massimale R.C.O. indicato nella scheda di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni corporali involontariamente cagionati ai propri Addetti non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza di un fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. che R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. secondo quanto stabilito dall'Art. 14 della legge n° 222 del 12 giugno 1984.

Sono, comunque, escluse le malattie professionali.

Art. RC.2 Ulteriori rischi assicurati

L'Assicurazione vale anche, a titolo esemplificativo, per la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i rischi:

- a. della proprietà e/o della conduzione dei Fabbricati ove si svolge l'attività descritta in Polizza e dell'Abitazione posta nell'ambito dell'Esercizio commerciale, se richiamata in Polizza;

- b. della proprietà e dell'impiego di Macchinari, attrezzature, arredamenti dell'attività assicurata, compresi veicoli non a motore ed imbarcazioni non a motore utilizzati per l'attività, e dell'Arredamento domestico, qualora l'Abitazione sia richiamata in Polizza;
- c. della partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere, mercati, compreso montaggio, smontaggio, allestimento delle proprie strutture espositive;
- d. della proprietà e conduzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale; qualora la manutenzione degli stessi sia affidata a terzi, la garanzia vale per l'Assicurato in quanto "Committente" di tale manutenzione; **non sono compresi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installati i cartelli pubblicitari, le insegne, gli striscioni;**
- e. delle operazioni di prelievo, rifornimento, trasporto, consegna di merci e materiali presso terzi, comprese le operazioni di carico e scarico;
- f. della partecipazione, dell'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione, stage, attività dopolavoristiche, ricreative compreso le gite aziendali;
- g. della proprietà di cani da guardia custoditi nell'ambito dell'azienda assicurata;
- h. della gestione della mensa, del bar aziendale, delle macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, delle macchine automatiche per la distribuzione di merci dell'attività, di vetrinette anche esterne di esposizione delle merci dell'attività in spazi limitrofi ai locali assicurati, restando inteso che quando la gestione sia affidata a terzi la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente; limitatamente agli Assicurati che non trattano prodotti alimentari nella loro attività istituzionale, la garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati purché la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della Polizza;
- i. derivanti dal servizio di pronto soccorso e/o medico, servizi sanitari aziendali, ambulatori, infermerie all'interno dell'azienda compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- j. dell'esercizio di servizi di vigilanza anche con guardiani armati;
- k. derivanti dall'attività di squadre antincendio, organizzate e composte da Addetti;
- l. derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione e pulizia dei Fabbricati, delle aree e dei relativi impianti ove venga esercita l'attività;
- m. della committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Fabbricati dove si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n°81/08 e successive modifiche ed integrazioni.**

L'Assicurazione vale altresì per:

- n. la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro, compresi i dirigenti, derivante dallo svolgimento delle mansioni di responsabile, addetti o incaricati della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per danni involontariamente cagionati:
- alle persone considerate terzi in base alle condizioni di Polizza entro il limite del massimale pattuito per R.C.T.;
 - agli Addetti e ai Prestatori di opera e di servizi nell'ipotesi di morte, lesioni personali gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, entro il limite del massimale pattuito per R.C.O.;
- o. la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati da consulenti esterni ai quali l'Assicurato abbia affidato l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, fermo restando il diritto di surrogazione della Società nei confronti di suddetti consulenti; **restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali danneggiamenti a cose nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- p. la responsabilità civile personale di ciascun Addetto per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
- a persone considerate Terzi in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del massimale pattuito per la Responsabilità civile verso terzi;
 - agli altri Prestatori di lavoro regolarmente assicurati all' I.N.A.I.L. ed ai lavoratori utilizzati ai sensi della legge D.Lgs. n°276 del 10 Settembre 2003 limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o servizio, entro il limite del massimale pattuito per la Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro;
- q. l'esercizio nell'ambito dell'azienda di parcheggi o spazi per la sosta di veicoli anche con rastrelliere per biciclette; sono compresi i danni ai veicoli dei Prestatori di lavoro e/o di terzi **parcheggiati con esclusione dei danni da furto e da incendio, da perdita delle cose contenute nei veicoli e dei danni da mancato uso;**
- r. i rischi derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari, sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico di opere o di lavori, di

macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione con i lavori oggetto dell'Assicurazione e non in base a contratto limitato alla specifica fornitura di suddetti servizi;**

- s. la tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;
- t. la proprietà e l'utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- u. lo svolgimento di operazioni saltuarie inerenti a sponsorizzazioni, esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- v. la manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- w. la proprietà e l'utilizzazione di cabine o sottostazioni elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda; qualora i servizi o le attività sopra indicati/e siano affidati a terzi, la garanzia opera in favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente di detti servizi e/o attività;
- x. i danni cagionati a terzi, in base all'Art. 2049 del Codice Civile, da Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, **purché i medesimi non siano in proprietà od usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Rimane salvo in ogni caso il diritto di surroga della Società nei confronti dei responsabili. L'Assicurazione vale solo se risulti provato che, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto era guidato da persona abilitata a norma di legge;
- y. i danni cagionati a terzi dallo svolgimento occasionale di attività promozionali, realizzate anche da personale non dipendente, nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato;
- z. i danni a mezzo di trasporto sottocarico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, con **esclusione dei danni ad aeromobili, navi, ed imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.**

Art. RC.3 Esclusioni

L'Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a. derivanti dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo Addetto, ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- b. derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi o detenzione od uso di armi da fuoco;
- c. verificatesi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- d. cagionati da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
- e. derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
- f. provocati da campi elettromagnetici;
- g. derivanti da insalubrità dei locali;
- h. cagionati da TSE, alcool, tabacco;
- i. derivanti da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- j. derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
- k. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- l. derivanti dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, salvo quanto previsto all'Art. RC.2 "Ulteriori rischi assicurati" lettera x., nonché da navigazione di natanti a motore; da impiego di aeromobili;
- m. derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- n. a cose che l'Assicurato detenga a qualunque titolo, a quelle rimorchiate, sollevate, scaricate o comunque movimentate;
- o. alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- p. alle cose od opere in corso di costruzione od a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- q. da furto;
- r. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di

riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna o riconsegna a terzi o comunque dopo la loro messa in circolazione;

- s. all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di corsi d'acqua, impoverimento od alterazione di falde acquifere di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- t. cagionati a cose da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- u. provocati a condutture sotterranee durante scavi, trivellazioni e simili;
- v. dovuti a perdita dati software, dovuti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni d'interruzione d'attività;
- w. a cose altrui derivanti da incendio ed esplosione;
- x. derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività, salvo quanto previsto dall'Art. RC.2 "Ulteriori rischi assicurati" lettera a..

La Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RC.4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato ed inoltre, se con lui convivente, qualunque altro parente od affine;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti stabiliti alla lettera a.;
- c. i Prestatori di lavoro;
- d. le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno partecipando manualmente alla attività esercitata dall'Assicurato stesso.

Sono tuttavia considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività assicurata;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di installazione, manutenzione, riparazione o collaudo in regola con la vigente legislazione, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività indicate in Polizza per l'effettuazione di attività promozionali o di istruzione.

Art. RC.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a :

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

L'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro vale per il mondo intero.

Art. RC.6 Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art. RC.7 Inquinamento accidentale

La garanzia è operante per i danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di Macchinari pertinenti all'attività, impianti e/o condutture.

Art. RC.8 Variazione del numero di Addetti e Prestatori d'opera e di servizi

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, si verifichi una variazione in aumento del numero complessivo di Addetti e Prestatori d'opera e di servizi, se operante la Garanzia Aggiuntiva H "Prestatori d'opera e di servizi", il Contraente e/o l'Assicurato **dovrà darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dal momento della variazione medesima**

qualora tale numero vari per più di due unità.

Qualora nel corso del contratto il Contraente e/o l'Assicurato abbiano omissso di comunicare la suddetta variazione, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile, **sempreché il numero complessivo di Addetti e Prestatori d'opera e di servizi non risulti superiore a due unità rispetto a quanto inizialmente indicato nella scheda di Polizza.**

Art. RC.9 Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale previsto nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, **resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.**

Art. RC.10 Limiti di risarcimento, franchigie, scoperti

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti e nei limiti di risarcimento indicati nella scheda di Polizza.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Le Garanzie Aggiuntive si intendono operanti soltanto se richiamate nella scheda di Polizza e se è stato pagato il relativo premio.

La copertura è prestata tenendo conto di limiti di risarcimento, scoperti e franchigie richiamati all'Art. RC.10 "Limiti di risarcimento, franchigie, scoperti" ed indicati nella scheda di Polizza.

A. Smercio prodotti

A parziale deroga dell'Art. RC.3 "Esclusioni" lettera r., la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compreso l'acquirente, e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dalle cose vendute o somministrate dall'esercizio commerciale assicurato, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Per i soli generi alimentari di produzione propria e per i prodotti galenici di produzione propria venduti nell'Esercizio commerciale assicurato sono compresi i danni da vizio originario del prodotto. **Per le farmacie la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.**

L'Assicurazione riguarda i **danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza**, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia e **non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.**

B. Danni alle cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'Art. RC.3 "Esclusioni" lettera n., la garanzia vale per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nell'esercizio della propria attività.

Sono comunque esclusi i danni:

- a. alle cose movimentate;
- b. alle cose che costituiscono a strumenti di lavoro, Macchinari, attrezzature, arredamento;
- c. al Fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata;
- d. derivanti da Incendio e Furto;
- e. ai veicoli in consegna o custodia, salvo per le attività che hanno per oggetto veicoli a motore.

C. Installazione presso terzi, compresi i danni dopo il compimento dei lavori

La garanzia vale per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- a. i danni, compresi quelli da incendio ed esplosione di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, ai locali di terzi ed alle cose altrui che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, **salvo che gli Oggetti pregiati che per volume e peso possono essere spostati senza particolare difficoltà**, causati durante l'esecuzione dei lavori di installazione e posa in opera delle Merci vendute nell'Esercizio commerciale;
- b. i danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, di manutenzione e/o riparazione delle Merci stesse, **esclusivamente nel caso di difettosa esecuzione degli stessi, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori rilevabile da fatture e/o altra documentazione fiscale e, comunque, denunciati nel periodo di validità dell'Assicurazione.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a. alle cose in genere installate, in manutenzione o riparate;
- b. conseguenti a vizio o difetto originario del prodotto da chiunque Fabbricato;
- c. derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso, secondo destinazione delle cose installate;
- d. derivanti da mancato od intempestivo intervento di manutenzione.

La garanzia non opera, inoltre, per le spese di sostituzione e di riparazione, nonché per quelle da chiunque sostenute in via stragiudiziale per ricerche od indagini volte ad accertare le cause del danno, che non siano state preventivamente autorizzate dalla Società.

D. Franchigia R.C.O.

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RC.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera B. "Responsabilità civile verso Addetti" lettera b., il Risarcimento sarà corrisposto previa detrazione di un importo di 3.000,00 euro per ogni Sinistro e persona infortunata indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente accertata.

E. Danni da movimentazione di cose

A parziale deroga dell'Art. RC.3 "Esclusioni" lettere n. e o., la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle cose movimentate nell'ambito dell'azienda assicurata, **limitatamente alle operazioni di carico, scarico, traslazione o deposizione a terra.**

Restano esclusi i danni derivanti da circolazione su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi dell'Art. RC.3 "Esclusioni" lettera l..

F. Proprietà dei beni in leasing

Ai sensi della presente estensione di garanzia assume la figura di Assicurato anche il proprietario dei beni strumentali o dei beni immobiliari impiegati per l'esercizio dell'attività descritta nella scheda di Polizza stessa.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato aggiuntivo di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose descritte, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà di dette cose. L'Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione/produzione, fatto salvo il diritto della Società di effettuare l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore/produttore.

Ai fini della presente estensione di garanzia, l'utilizzatore ed i suoi dipendenti sono considerati terzi.

G. Danni alle cose portate dai clienti

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di custodia nell'ambito dei locali dell'attività assicurata.

La garanzia comprende i danni conseguenti a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio da terzi e consegnate all'Assicurato per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, nonché delle cose portate nell'esercizio e non consegnate ai sensi dell'Art.1783 del Codice Civile.

La presente garanzia non è operante per gli Oggetti pregiati, i Valori, i veicoli ed i natanti in genere e le cose in essi contenute.

H. Prestatori d'opera e di servizi

Qualora l'Assicurato nello svolgimento della propria attività anche presso terzi, con propri Addetti si avvalga anche di Prestatori d'opera e di servizi in base a regolare contratto scritto:

- l'assicurazione è estesa alla responsabilità che a qualsiasi titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai Prestatori d'opera e di servizi e loro dipendenti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i Prestatori d'opera e di servizi ed i loro dipendenti **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

I. Danni da incendio

L'Assicurazione comprende, a deroga dell'Art. RC.3 "Esclusioni" lettera w. i danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute. **La presente garanzia aggiuntiva non si intende operante per danni verificatisi in occasione di lavori di installazione presso terzi.**

Nel caso sia assicurata nella Sezione "Incendio ed altri danni materiali e diretti" la Garanzia Aggiuntiva N. "Ricorso terzi", la presente garanzia viene prestata per l'ecedenza rispetto alla somma prevista nella Garanzia Aggiuntiva N. "Ricorso terzi".

CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali qualora richiamate nella scheda di Polizza, consentono la riduzione del Premio

1. Raddoppio di Franchigie e/o minimi di scoperto per danni a cose

Le franchigie ed i minimi di scoperto per danni a cose, richiamati all'Art. RC.10 "Limiti di risarcimento, franchigie, scoperti" ed indicati nella scheda di Polizza, si intendono raddoppiati, fermi restando la percentuale degli scoperti ed i relativi massimi.

2. Esclusione R.C.O.

Qualora la presente Condizione Particolare sia richiamata in polizza, **l'assicurazione non è operante per quanto previsto dall'Art RC.1 "Oggetto dell'assicurazione" al lettera B. "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)"**.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEI FABBRICATI

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Massimale

Il limite di risarcimento che la Società può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a persone e/o cose.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. RCF.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose in conseguenza della proprietà dei Fabbricati o dei locali, anche locati a terzi, destinati all'Esercizio commerciale descritto in polizza.

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni derivanti da:

- a. tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;
- b. proprietà ed utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dei fabbricati assicurati, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), attrezzature sportive e per giochi;
- c. lavori di ordinaria manutenzione e pulizia dei Fabbricati e delle relative aree di pertinenza;
- d. committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Fabbricati dove si svolge l'attività; **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;**
- e. spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici. **Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio e da gelo;**
- f. proprietà ed utilizzazione di cabine o sottostazioni elettriche, centrali termiche, serbatoi, nonché i relativi impianti e le reti di distribuzione all'interno dell'Esercizio commerciale assicurato; qualora i servizi o le attività sopra indicati siano affidati a terzi, la garanzia opera in favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente di detti servizi e/o attività.

Qualora i Fabbricati od i locali assicurati facciano parte di un condominio, è compresa la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. RCF.2 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a. derivanti dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo Addetto, ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- b. derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi o detenzione od uso di armi da fuoco;
- c. derivanti da insalubrità dei locali;
- d. derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
- e. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- f. derivanti dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore; da impiego di aeromobili;
- g. alle cose od opere in corso di costruzione od a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h. da furto;
- i. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di

- riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- j. conseguenti a:
- interruzione, impoverimento o deviazione di corsi d'acqua;
 - impoverimento od alterazione di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - inquinamento dell'aria, del suolo e dell'aria;
- k. cagionati a cose da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- l. dovuti a perdita di dati software, dovuti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni d'interruzione d'attività;
- m. a cose altrui derivanti da incendio ed esplosione;
- n. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. RCF.3 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- o. il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato ed inoltre, se con lui convivente, qualunque altro parente od affine;
- p. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti stabiliti alla lettera a.;
- q. le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno partecipando manualmente all'attività esercitata dall'Assicurato stesso.

Art. RCF.4 Valore del Fabbricato ed assicurazione parziale

Il Contraente e/o l'Assicurato al momento della stipulazione dell'Assicurazione devono dichiarare il Valore a nuovo dei Fabbricati assicurati, intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo solo il valore dell'area. Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di Fabbricato, essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Qualora le somme assicurate risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate, di oltre il 15% rispetto all'effettivo valore dei Fabbricati al momento del verificarsi del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. RCF.5 Limiti di risarcimento, franchigie, scoperti

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti e nei limiti di risarcimento indicati nella scheda di Polizza.

SEZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Caso assicurato

La controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società per la gestione dei sinistri

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona.

www.arag.it

pec: arag@pec.arag.it

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557;
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Tutela legale

L'Assicurazione della tutela giudiziaria ai sensi del D.L. n°209/2005 Artt. 173,174 e 175.

Unico sinistro o Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più Assicurati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. TL.1 Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente Polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in Polizza**.
2. Tali oneri sono:
 - a. le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - b. **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi relative agli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
 - c. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. TL.6 "Gestione del caso assicurativo" comma 4;
 - d. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. TL.6 "Gestione del caso assicurativo" comma 5;**
 - e. le spese processuali nel processo penale (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);
 - f. le spese di giustizia;
 - g. Il contributo unificato (D.L. n°28 del 11 marzo 2002), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
 - h. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - i. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - j. le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla Polizza;
 - k. le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**

3. E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'Art. TL.4, comma 3, per ogni grado di giudizio.

Art. TL.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

1. **L'Assicurato è tenuto a :**
 - **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. **La Società non si assume il pagamento di :**
 - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 del Codice di Procedura Penale).**
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. TL.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - a. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - b. per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - a. **durante il periodo di validità della Polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - b. **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, **mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.**
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini di cui all'Art. TL.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale", entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della Polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente Polizza anziché dalla cessazione della Polizza precedente.
5. La garanzia non vale nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - a. **le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - b. **le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

Art. TL.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. **L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.**
2. **In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.**
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché sia iscritto:**
 - a. **presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
 - b. **o all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.**

Nel caso di scelta di cui alla lettera b. ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. TL.1 "Oggetto dell'assicurazione" comma 2.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. TL.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla copertura assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a. **informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- b. **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. TL.6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. TL.11 "Prestazioni garantite".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
8. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
10. **Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.**

Art. TL.7 Recupero di somme

1. **Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.**
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.**

Art. TL.8 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'Assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. TL.9 Assicurati

Le garanzie di cui all'Art. TL.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

- **Per le Società di persone:** il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.

- **Per le Società di capitale:** il Contraente, il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Art. TL.10 Ambito di operatività della Polizza

Le garanzie di cui all'Art.TL.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente **per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza.**

Art. TL.11 Prestazioni garantite

Le garanzie di cui all'Art. TL.1 "Oggetto dell'assicurazione" valgono per:

1. **Difesa penale per delitti colposi / contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 del Codice di Procedura Penale. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di 5.000,00 euro (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo;**
- **l'Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'Art. TL.13 "Esclusioni" lettere b. e f..

3. Pacchetto sicurezza.

Per i casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito indicati, le garanzie previste all'Art. TL.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate agli assicurati per:

1. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
2. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 del Codice Penale);
3. l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a 250,00 euro (duecentocinquanta).**

Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all'Art. TL.13 "Esclusioni" lettera b. per la materia amministrativa.

A parziale deroga dell'Art. TL.3 "Insorgenza del caso assicurativo" in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l'ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.**

1. D. Lgs. n°81/2008 e D. Lgs. n°106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente

- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D. Lgs n°81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. n°106/2009.

2. D. Lgs. n°193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare.
3. D. Lgs. n°152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di tutela dell'ambiente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. TL.13 "Esclusioni" lettera g..

4. D. Lgs. n°196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di tutela della Privacy.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- titolare al trattamento dei dati;
- responsabili ed incaricati del trattamento.

Prestazioni garantite:

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n°196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all'Art. TL.13 "Esclusioni" lettera f.;
 - la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 - la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.
5. D. Lgs. n°231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'Art. TL.9 "Assicurati", per le spese sostenute:

- dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti dai reati di cui al D. Lgs. n°231/01;
- dai soggetti di cui all' Art. 5 del D.Lgs. n°231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D. Lgs. n°231/01.

Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.

La garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni / qualifiche indicate nel presente articolo o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. TL.12 Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in Polizza.

1. **Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.** Dalla risoluzione del contratto stesso consegue **la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del premio pagato e non goduto.**
2. **Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in Polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.**

I diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'Assicurazione in corso.

Art. TL.13 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a. **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b. **in materia fiscale ed amministrativa;**
- c. **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d. **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la Società;**
- e. **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**

- f. per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j. per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k. per compravendita e permuta di immobili; per controversie relative all'affitto d'azienda;
- l. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- m. per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
- n. per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
- o. per vertenze con le Società mandanti.

SEZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA

Prestazioni

I servizi di assistenza prestati dalla Struttura Organizzativa.

Struttura Organizzativa

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. Ass.1 Oggetto delle prestazioni

La Società assicura le prestazioni dei servizi assistenza indicati negli articoli seguenti, purchè sia richiamata nella scheda di polizza la garanzia "Assistenza":

- **Invio di un artigiano:** la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano quando l'Assicurato ne abbia necessità per un intervento di riparazione o di manutenzione di impianti del Fabbricato ove si svolge l'attività indicata nella scheda di Polizza, o degli infissi. **I costi dell'intervento (uscita, manodopera, materiali, ecc.) sono a carico dell'Assicurato.**
- **Invio di un elettricista:** la Struttura Organizzativa, in caso d'emergenza, provvede all'invio di un elettricista per guasti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, interruttori, prese di corrente, dispositivi ed impianti d'allarme. **Le spese di uscita e di manodopera sono a carico della Società fino a 300,00 euro per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- guasto dell'interruttore di accensione;
- guasto dell'impianto di distribuzione interna;
- guasto delle prese di corrente.

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

- **Invio di un idraulico:** la Struttura Organizzativa, in caso d'emergenza, provvede all'invio di un idraulico in caso di mancanza d'acqua, allagamento per rottura, guasto, occlusione degli impianti idraulici del Fabbricato assicurato, mancato scarico negli impianti igienico-sanitari per otturazione delle relative tubazioni fisse. **Le spese di uscita e manodopera sono a carico della Società fino a 300,00 euro per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocata da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **per il caso a. e b., relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio;**
- **per il caso c., relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**
- **Interventi di emergenza per danni da acqua:** qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'attività assicurata e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di 250,00 euro per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **per il caso a., relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio;**
 - **per il caso b., relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari;**
 - **Invio di un fabbro:** la Struttura Organizzativa, in caso di emergenza, provvede all'invio di un fabbro in caso d'impossibilità di accesso all'attività assicurata per smarrimento, rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature o delle serrande poste a protezione dei locali dell'attività stessa. **Le spese di uscita e di manodopera sono a carico della Società fino a 300,00 euro per sinistro.**
 - **Invio di un frigorista:** la Struttura Organizzativa, in caso d'emergenza, provvede all'invio di un artigiano in caso di mancato od irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a causa di guasto elettrico dell'impianto frigorifero, dell'impianto elettrico o del termostato. **Le spese di uscita e di manodopera sono a carico della Società fino a 300,00 euro per sinistro.**
 - **Invio di un sorvegliante:** la Struttura Organizzativa provvede, su richiesta scritta dell'Assicurato a predisporre la vigilanza dell'attività assicurata, resa necessaria da furti tentati o consumati, incendi, esplosioni o scoppi, sabotaggi o vandalismi perpetrati a danni dell'attività stessa. **Le spese sono a carico della Società fino a 300,00 euro per sinistro.**
 - **Fornitura temporanea di energia elettrica:** qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del luogo di lavoro, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.**
- Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:**
- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
 - **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
 - **guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.**
- **Rientro anticipato:** qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria attività assicurata, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un **massimo complessivo per sinistro di 250,00 euro.** Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. **La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.**

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:

- **Trasloco:** qualora si verifichi un sinistro che renda inagibili i locali in cui si svolge l'attività assicurata per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia e/o delle attrezzature dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
- **Informazioni immobiliari sull'esercizio:** qualora l'Assicurato desideri informazioni relativamente a:
 - a. equo canone: durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
 - b. normative legali di locazione: diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto;
 può telefonare alla Struttura Organizzativa che gli fornirà le informazioni richieste.
- **Informazioni sugli autonoleggi in Italia:** qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale.

- **Informazioni su Fiere Nazionali ed internazionali:** qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sulle principali Fiere e Manifestazioni italiana o estere, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei luoghi, date, recapiti telefonici, ecc.

Art. Ass.2 Esclusioni

Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di tre volte per anno di validità della Polizza.

La prestazione non viene fornita per Sinistri dovuti a:

- dolo del Contraente e/o Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- interruzione di fornitura d'energia o dell'acqua da parte dell'Ente erogatore o per guasto di alimentazione a monte del contatore;
- mancaza di riscaldamento per malfunzionamento della caldaia o del contatore;
- guasti od otturazione di rubinetti o tubi mobili.
- guerra, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, tumulti popolari, saccheggi;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni o altri fenomeni naturali aventi caratteristica di calamità naturali, fenomeni originati dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Si conviene inoltre che ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro due anni della data del sinistro che ha dato origine alla richiesta di prestazione ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

Art. Ass.3 Validità territoriale

Le prestazioni sono valide solo se l'attività assicurata è situata in Italia.

Art. Ass.4 Istruzioni per la richiesta di assistenza

In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni Assistenza, l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare le prestazioni senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa al numero verde:

800.572.572

in funzione 24 ore su 24

oppure al numero:

02.24.12.85.70

preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero

o inviare un fax al numero:

02.24.12.82.45

L'Assicurato dovrà comunicare i seguenti dati:

- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E VALUTAZIONE DEL DANNO

Art. Sin. 1 Obblighi in caso di Sinistro

Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Eventi catastrofali e Furto e Rapina, se richiamate in Polizza:

in caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b. per sinistri conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, Furto o Rapina fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'Autorità competente del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di Polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società;
- c. nel caso di sinistri Furto e Rapina, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- d. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- e. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- f. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- g. denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Relativamente alla sezione Responsabilità Civile e Responsabilità Civile da proprietà dei fabbricati, se richiamate in Polizza:

in caso di Sinistro il Contraente e/o Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia della Società che ha il portafoglio il contratto entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli Enti od Autorità competenti, quelli con richiesta di Risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo determina le conseguenze previste dall'Art. 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'Indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso o la riduzione dell'importo del Risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa dello stesso obbligo.

Art. Sin. 2 Esagerazione dolosa del danno

Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni, eventi catastrofali e Furto e Rapina, se richiamate in Polizza:

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non

esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. Sin. 3 Procedura per la valutazione del danno

Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Eventi catastrofici e Furto e Rapina, se richiamate in Polizza:

l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società o da persona dalla stessa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle due Parti;
- b. fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

Art. Sin. 4 Mandato dei periti

Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Eventi catastrofici e Furto e Rapina, se richiamate in Polizza:

i Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. Sin.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. Sin.3 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti; i risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c. e d. sono obbligatori per le parti **le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali**, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'Indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. Sin. 5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni e Eventi catastrofici, se richiamate in Polizza:

premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a. Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato,

escludendo solo il valore dell'area al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, ad ogni altra circostanza concomitante;

- b. Macchinari, attrezzature, arredamento, Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, Arredamento domestico: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- c. Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali;
- d. denaro, titoli di credito, buoni pasto ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore: si accerta il valore nominale, quindi la somma indicata sulla carta stessa;
- e. Oggetti pregiati e preziosi: si stima il valore commerciale intendendosi il valore in comune commercio inclusi gli oneri fiscali;
- f. veicoli iscritti al P.R.A.: si stima il valore sulla base del "valore allo stato d'uso" intendendosi il prezzo di listino al momento del Sinistro ridotto in relazione all'età, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati applicando il deprezzamento di cui alla lettera a. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle solo danneggiate e deducendo il valore dei residui;
- per Macchinari, attrezzature, arredamento, Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, Arredamento domestico applicando il deprezzamento di cui alla lettera b. alla spesa necessaria per riparare o, se economicamente conveniente, rimpiazzare le cose danneggiate, deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per le Merci deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per i guasti meccanici ed elettrici, Art. Inc.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 2 "Guasti meccanici ed elettrici", il disposto di cui all'Art. Sin.6 "Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo" verrà applicato **esclusivamente per i danni subiti alle Apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici in stato di attività ed interessate dal Sinistro entro 5 anni dalla data in cui sono stati acquistati nuovi. Se non sono soddisfatte queste condizioni, l'Indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, allo stato d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.**

Per le Apparecchiature e gli impianti elettrici ed elettronici acquistati nuovi da meno di 5 anni, il supplemento necessario per colmare il divario tra il valore deprezzato secondo il criterio descritto alla precedente lettera b. e la spesa occorrente per riparare o rimpiazzare il bene danneggiato o distrutto, verrà riconosciuto:

- **interamente per quelle acquistate da non più di 1 anno;**
- **al 85% per quelle acquistate da più di 1 anno ma non più di 2;**
- **al 70% per quelle acquistate da più di 2 anni ma non più di 3;**
- **al 60% per quelle acquistate da più di 3 anni ma non più di 4;**
- **al 50% per quelle acquistate da più di 4 anni ma non più di 5.**
- per denaro, titoli di credito, buoni pasto ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore al valore nominale come previsto alla precedente lettera d.;
- per gli Oggetti pregiati ed i preziosi al valore commerciale come previsto alla precedente lettera e.;
- per i veicoli iscritti al P.R.A. come previsto alla precedente lettera f..

Relativamente alla sezione Furto e rapina se richiamata in polizza:

l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Macchinari, attrezzature, arredamento, Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, Arredamento domestico: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- II. Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali;

- III. denaro, titoli di credito, buoni pasto ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore: si accerta il valore nominale, quindi la somma indicata sulla carta stessa;
- IV. Oggetti pregiati e preziosi: si stima il valore commerciale intendendosi il valore in comune commercio inclusi gli oneri fiscali;
- V. veicoli iscritti al P.R.A.: si stima il valore sulla base del valore allo stato d'uso intendendosi il prezzo di listino al momento del Sinistro ridotto in relazione all'età, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. Sin. 6 Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo

Relativamente alle sezioni Incendio ed Eventi catastrofali se richiamate in polizza:

premesso che per Valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- I. per i Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo solo il valore dell'area;
- II. per Macchinari, attrezzature, arredamento, Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, Arredamento domestico, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'Art. Sin.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" si conviene di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'Assicurazione sulla base del valore a nuovo non esistesse;
 - b. il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
- 2. Conformemente a quanto previsto dall'Art 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità per ogni partita assicurata, qualora la somma assicurata risulti:
 - a. superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è riconosciuto in maniera totale;
 - b. inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all'Art. Sin.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", è riconosciuto in maniera parziale in quanto risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione al "valore a nuovo", per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c. eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, è nullo.
- 3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4. **Agli effetti dell'indennizzo si conviene che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, arredamento, Apparecchiatura ed impianto elettrico ed elettronico un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al punto I. ed al punto II. dell'Art. Sin.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".**
- 5. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Prima del pagamento del supplemento di indennità a seguito di ricostruzione o rimpiazzo avvenuti, a richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite ogni sei mesi sino al termine dei lavori. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della liquidazione o dell'acconto di liquidazione effettuato senza tener conto del Valore a nuovo e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato **e non siano insorte contestazioni sull'indennizzo del danno.** I successivi anticipi avverranno dopo 180 giorni dal primo.

Art. Sin. 7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Relativamente alle sezioni Incendio ed Eventi catastrofali se richiamate in polizza:

se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite assicurate, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate maggiorate del 15%, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.**

Qualora l'ammontare del danno indennizzabile ai sensi di Polizza per le partite Fabbricato e Contenuto risulti non superiore a 5.000,00 euro, la Società indennizza tale danno senza far luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista al primo comma del presente articolo.

Art. Sin. 8 Limite dell'Indennizzo

Relativamente alle sezioni Incendio, Eventi catastrofici e Furto e Rapina se richiamate in polizza:

salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata rispettivamente per Fabbricato e Contenuto, qualunque siano le garanzie coinvolte nel danno e la sommatoria dei loro limiti di Indennizzo.**

Art. Sin. 9 Pagamento dell'Indennizzo

Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Eventi catastrofici e Furto e Rapina:

verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignorati od ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Relativamente alle sezioni Incendio ed Eventi catastrofici se richiamate in polizza:

su richiesta dell'Assicurato verrà applicata la disposizione di cui al presente articolo per ciascuna partita di Polizza separatamente considerata come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta. A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia per ciascuna partita. I pagamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei Soci e/o degli Amministratori relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

Art. Sin. 10 Anticipo dell'indennizzo

Relativamente alle sezioni Incendio ed Eventi catastrofici se richiamate in polizza:

L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano insorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno, non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche) e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.**

Il pagamento dell'anticipo sarà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 euro qualunque sia l'ammontare del danno.

La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se l'Assicurazione sulla base del Valore a nuovo non esistesse; trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a Valore a nuovo in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'Art. Sin.6 "Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo".

Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato dovrà restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. Sin. 11 Assicurazione per conto di chi spetta

Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Eventi catastrofici e Furto e Rapina;

la presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di Sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non

possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. Sin. 12 Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni

Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Eventi catastrofici e Furto e Rapina;

alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse ed ai luoghi ove sono poste previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di Sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. Sin. 13 Buona fede

Relativamente alle sezioni Incendio ed Eventi catastrofici se richiamate in polizza:

la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo e colpa grave.

Resta fermo in tali casi il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

Art. Sin. 14 Prezzo di vendita delle Merci

Relativamente alle sezioni Incendio ed Eventi catastrofici se richiamate in polizza:

la Società, a parziale deroga dell'Art. Sin.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", in caso di sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste, che abbia colpito Merci (**escluse quelle di terzi**) presenti nell'ubicazione indicata nella scheda di Polizza, vendute o commissionate in attesa di consegna, **indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.**

La presente garanzia è operante a condizione che:

- a. le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;**
- b. la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.**

Il criterio di valutazione delle Merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'Art. Sin.7 "Assicurazione parziale" e dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. Sin.15 Rinuncia alla rivalsa

Relativamente alle sezioni Incendio ed Eventi catastrofici se richiamate in polizza:

la Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle società medesime;
 - i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'assicurato;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

Art. Sin.16 Raccolte e collezioni

Relativamente alle sezioni Incendio, Eventi catastrofici e Furto e Rapina se richiamate in polizza:

qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. Sin.17 Titoli di credito

Relativamente alle sezioni Incendio, Eventi catastrofici e Furto e Rapina se richiamate in polizza:

per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- **salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà l'importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;**
- **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;**

- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

**Art. Sin.18 Riduzione delle somme assicurate a Primo rischio assoluto a seguito di Sinistro e loro reintegro
Relativamente alla sezione Furto e Rapina:**

in caso di Sinistro le somme assicurate a P.R.A. ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di Premio.

Se, a seguito di Sinistro, la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari.

Il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. Sin.19 Recupero delle cose rubate

Relativamente alla sezione Furto e Rapina:

se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. Sin.20 Gestione delle vertenze, spese di resistenza

Relativamente alla sezione Responsabilità Civile e Responsabilità Civile da proprietà dei fabbricati, se richiamate in Polizza:

la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale previsto in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE e DEL CODICE PENALE

Art. 1588 Codice Civile - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (Artt.1218 e seguenti,1256 e seguenti). È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Codice Civile - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (Art.1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'Assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'Assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'Assicuratore (Art.1916).

Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Codice Civile - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 (Artt.1391,1932).

Art. 1896 Codice Civile - Cessazione del rischio durante l'Assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'Assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'Assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'Assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 Codice Civile - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'Assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (Art. 2964) dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (Art. 1932; att. 187).

Art. 1898 Codice Civile - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (Art.1926). L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese (Art.2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (Art.1335) dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (Art.1932; att. 187).

Art. 1899 Codice Civile - Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'Assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano all'Assicurazione sulla vita.

Art. 1901 Codice Civile - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Codice Civile - Assicurazione parziale

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 Codice Civile - Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella Polizza o in altri documenti.

Nell'Assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Art. 1910 Codice Civile - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1913 Codice Civile - Avviso all'Assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1914 Codice Civile - Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore, in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicurato.

Art. 1915 Codice Civile - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Codice Civile - Diritto di surrogazione dell'Assicuratore

L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Codice Civile - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'Assicurazione della responsabilità civile l'Assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (Art.2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (Art.2767). L'Assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale Assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'Assicuratore (Art.1932; del Codice di Procedura Civile196).

Art. 1918 Codice Civile - Alienazione delle cose assicurate

L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di Assicurazione.

L'Assicurato, che non comunica all'Assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di Assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione. I diritti e gli obblighi dell'Assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di Assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'Assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso. L'Assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata. Se è stata emessa una Polizza all'ordine (Art.2008) o al portatore (Artt. 2003, 1889), nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'Assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.

Art. 2048 Codice Civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2049 Codice Civile - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2222 Codice Civile - Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Art. 2359 Codice Civile - Società controllate e Società collegate

Sono considerate Società controllate:

- 1) le Società in cui un'altra Società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le Società in cui un'altra Società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le Società che sono sotto influenza dominante di un'altra Società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del 1° comma si computano anche i voti spettanti a Società controllate, a Società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le Società sulle quali un'altra Società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la Società ha azioni quotate in borsa.

Art. 2952 Codice Civile - Prescrizione in materia di Assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.

Art. 583 Codice Penale - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1).

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) a deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa (1).



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
- Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it C. F. e iscr.
Reg. Imp. di VR 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 R.E.A. della
C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo
Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo
del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it